

*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
*e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

**VISTO** in particolare, l’art. 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, che ha istituito per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

**VISTO** l’art. 1, comma 975, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che ai fini della predisposizione del suddetto Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** l’art. 1, comma 976, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che “Con il decreto di cui al comma 975 sono altresì definiti:

- a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
- b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.”;

**VISTO** l’art. 1, comma 977, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che “Sulla base dell’istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell’attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L’insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.”;

**VISTO** altresì che l’art. 1, comma 978, della citata legge n. 208 del 2015 ha stabilito che per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l’anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e che a tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2016;

**CONSIDERATA**, pertanto la necessità di dare attuazione ai predetti commi da 974 a 978 del richiamato art. 1 della citata legge n. 208 del 2015;

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata in Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”, ed in particolare il preambolo, ove si riconosce che “il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;”

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ed in particolare l’articolo 135, comma 4, ove si stabilisce che “Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: ... b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;”

**RITENUTO**, pertanto, che le finalità di interesse generale previste dall’articolo 1, comma 974 della citata legge n. 208 del 2015, volte alla “realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate” comprendano la riqualificazione paesaggistica, quale obiettivo necessario per il recupero della dignità e dell’identità espressiva dei luoghi, e che tale obiettivo rafforza la coesione sociale, l’attrattività turistica ed il rilancio economico-sociale delle zone degradate;

**RITENUTO**, altresì, che nel quadro della riqualificazione assume un ruolo di rilievo la qualità degli interventi architettonici, in quanto interventi capaci di rappresentare poli catalizzatori di tali forme di riqualificazione e rinnovamento;”.

**SENTITA** la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del -----;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Approvazione e contenuti del bando**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 975 e 976 lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è approvato il bando allegato, con il quale sono definiti: le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e di territorio regionale già corrispondente ad una provincia, la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti, il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti.
2. Ai fini del presente decreto e del bando allegato, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.
3. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

### **Art. 2**

#### **Istituzione e funzionamento del Nucleo**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 976 lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (di seguito, Nucleo).
2. Il Nucleo è composto dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente, e da sei esperti di particolare qualificazione professionale, anche estranei alla pubblica amministrazione due dei quali designati, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. I componenti del Nucleo sono nominati, dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.
5. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale.
6. Il Nucleo viene convocato dal presidente. Il presidente convoca la prima seduta entro sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del Nucleo stesso, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti.
7. Il Nucleo opera ordinariamente fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti. Conclusa tale fase, può essere riconvocato laddove residuino risorse a seguito della revoca parziale o totale dei finanziamenti concessi per la realizzazione di alcuni progetti, o non si proceda alla stipula delle convenzioni o degli accordi previsti dall'articolo 12 del bando, allo scopo di destinare le menzionate disponibilità residue ad altri progetti presentati, che siano già stati o meno oggetto di finanziamento.
8. Il Nucleo si avvale di una Segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario Generale, operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il Nucleo può avvalersi del supporto di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze.
10. Ai componenti del Nucleo e della Segreteria tecnico-amministrativa non è corrisposto alcun emolumento o indennità. E' previsto il rimborso delle sole spese di viaggio per i componenti del Nucleo non residenti a Roma.
11. Agli esperti estranei alla pubblica amministrazione di cui al precedente comma 2, può essere riconosciuto un compenso omnicomprensivo nel limite massimo di 10.000 euro ciascuno.

### Art. 3

#### Individuazione dei progetti

1. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel bando allegato al presente decreto, con le relative indicazioni di priorità in base al punteggio ottenuto.
2. Con ~~uno o più~~ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del comma 1, i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi nonché i termini per la stipulazione stessa. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, nonché di rendicontazione del finanziamento assegnato anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con lo stesso DPCM si definisce la procedura per l'eventuale riassegnazione delle risorse in caso di inottemperanza alle disposizioni stabilite dal bando o dalle convenzioni o dagli accordi di programma.
3. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia organizzativa (con specifico riferimento alle scadenze da rispettare e alle modalità di interruzione, laddove necessario, dell'erogazione delle risorse ancora non trasferite, o di restituzione delle risorse medesime, qualora già nella disponibilità dei beneficiari). Sono inoltre definite le relative procedure.
4. Le convenzioni prevedono che la realizzazione del progetto, per la parte oggetto di finanziamento pubblico, avvenga nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.
5. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del comma 1 e compatibilmente con le risorse disponibili.
6. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi.
7. ~~Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare prima della individuazione dei progetti, sono definite le modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, nonché di rendicontazione del finanziamento assegnato anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con lo stesso decreto si definisce la procedura per l'eventuale riassegnazione delle risorse in caso di inottemperanza alle disposizioni stabilite dal bando o dalle convenzioni o dagli accordi di programma.~~
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 977 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

## **Art. 4**

### **Finanziabilità degli interventi**

1. Le convenzioni o gli accordi di programma costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2016.
2. Nelle convenzioni e negli accordi di programma sono determinate le modalità per l'erogazione del finanziamento, in coerenza con il quadro economico presentato e con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al precedente art. 3, comma 7.
3. Una quota di finanziamento non superiore ~~al 20%~~ al 10% può essere erogata, su richiesta del rappresentante legale dell'ente beneficiario successivamente alla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma. ~~al momento dell'avvio dell'esecuzione del progetto. Tale erogazione deve essere rendicontata entro quattro mesi dalla concessione della stessa.~~ Una quota pari al 30 % può essere erogata nella fase intermedia di realizzazione del progetto in base al cronoprogramma.
4. La restante parte di finanziamento è erogata a conclusione del progetto, ad esito delle verifiche previste dalla procedura definita nel richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 7.

Il presente decreto e l'allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

**p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**  
(prof. Claudio De Vincenti)

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Allegato

*Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia*

# **Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.**

## **Art. 1 Ente banditore**

La presente procedura di selezione è indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di seguito Programma).

## **Art. 2 Oggetto e dotazione finanziaria**

1. Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e di territorio regionale già corrispondente ad una provincia.

2. Per l'attuazione del Programma è istituito un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui all'articolo 1, comma 978 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

## **Art. 3 Soggetti proponenti**

1. Sono ammessi a presentare i progetti, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM e del bando, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia e di territorio regionale già corrispondente ad una provincia.

2. Ai fini della individuazione degli interventi, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia favoriscono la più ampia partecipazione all'attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati.

3. Le città metropolitane presentano proposte progettuali che interessano anche i comuni contermini alla città capoluogo all'interno del perimetro metropolitano.

34. Le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia promuovono i progetti in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio.

## **Art. 4 Oggetto dei progetti**

1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

2. Ai fini del presente bando, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.

3. Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:

- a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;

- b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
- c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
- d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
- e) progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

4. Qualora i progetti rechino interventi su beni culturali o su immobili o su aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, per i quali sono già state rilasciate autorizzazioni o preventiva dichiarazione in merito alla loro compatibilità, le stesse sono trasmesse a corredo del progetto.

5. Una quota del 5% delle risorse dell'investimento per ciascuna città può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali ai progetti innovativi proposti).

#### **Art. 5 Documentazione ed elaborati richiesti**

1. Le domande, redatte in carta semplice, su carta intestata del Comune e firmate dal Sindaco o da un suo delegato, devono essere inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC: [programma.periferieurbane@pec.governo.it](mailto:programma.periferieurbane@pec.governo.it).

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, in formato PDF, i seguenti documenti:

- a) una relazione generale di non più di 10 cartelle in formato A4 (2000 battute ciascuna, spazi inclusi), nella quale sono chiaramente illustrati:
  - i. la tipologia e le caratteristiche del progetto;
  - ii. il costo complessivo del progetto, il piano finanziario e le specifiche coperture finanziarie previste;
  - iii. la tipologia e il numero di beneficiari diretti e indiretti e le relative modalità di individuazione;
  - iv. i tempi di esecuzione;
  - v. le aree in cui saranno svolte le attività progettuali;
  - vi. la dimensione dell'investimento da realizzare con indicazione dei risultati attesi;
  - vii. la partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalità di coinvolgimento attraverso procedure di evidenza pubblica;
- b) il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;
- c) una scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto, con indicazione del relativo apporto finanziario;
- d) le intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto c);
- e) la delibera di approvazione del progetto – che deve presentarsi come definitivo o esecutivo, come ribadito al successivo articolo 6 - da parte del Comune e il decreto di nomina del Responsabile del procedimento (RUP);



f) una dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché con i regolamenti edilizi.

2. Nel caso in cui la domanda riguardi il finanziamento di una iniziativa relativa a lavori, il progetto è corredato da una documentazione grafico/fotografica di non più di 10 cartelle, in formato A3, contenente una planimetria d'insieme, nella scala minima di 1:1000 e schemi interpretativi o disegni tecnici in scala adeguata che illustrino compiutamente il progetto proposto.

3. Nel caso in cui la domanda riguardi solo il finanziamento di progetti relativi a servizi, la stessa è accompagnata soltanto dai documenti di cui ai punti a), i, ii, iii, iv, vi, vii, b), c), d), e), f), e dai relativi capitoli approvati dall'amministrazione.

4. I progetti che recano interventi che insistono su beni culturali e/o su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, dovranno essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

5. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il progetto dovrà essere corredato delle autorizzazioni/nulla osta rilasciate dalle Autorità competenti in materia ambientale.

#### **Art. 6. Ulteriori requisiti di ammissibilità**

I progetti dovranno possedere al momento della presentazione della domanda – a pena di inammissibilità - i seguenti ulteriori requisiti:

a) rientrare nelle tipologie di intervento di cui all'art.4;

b) essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. e i.

I soggetti proponenti possono presentare anche progetti con un livello progettuale di studio di fattibilità o progetto preliminare. In tal caso si impegnano ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo;

c) essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente;

d) se costituiti da lotti funzionali, essere autonomamente fruibili. Tale requisito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica da allegare alla domanda di contributo.

#### **Art. 7 Criteri di valutazione dei progetti**

1. Nella selezione dei progetti saranno applicati i seguenti criteri di valutazione, con relativi punteggi:

a) tempestività esecutività degli interventi (fino a 25 punti);

b) capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati, laddove il contributo finanziario di questi ultimi sia pari almeno al 25% dell'importo complessivo necessario alla realizzazione del progetto proposto (fino a 25 punti);

c) fattibilità economica e finanziaria, e coerenza interna del progetto, anche con riferimento a singoli moduli funzionali (fino a 20 punti);

d) qualità e innovatività del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico (fino a 20 punti);

e) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento (fino a 10 punti);

2. Il Nucleo per la valutazione dei progetti, di cui al successivo articolo 9, stabilisce un punteggio minimo per l'ammissione dei progetti a finanziamento.

### **Art. 8 Modalità di finanziamento**

1. Il finanziamento può essere finalizzato:

- a) alla copertura dei costi di progettazione esecutiva;
- b) alla copertura dei costi per procedure di gara e di affidamento dei lavori;
- c) alla copertura dei costi per la realizzazione dell'intervento.

2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro fissato dall'articolo 2, è determinato dal Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola città e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.0000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia. I progetti presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati, o ridimensionando l'iniziativa assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo modo conseguibili.

3. I soggetti privati possono concorrere per una quota parte significativa, secondo criteri di convenienza, efficacia ed efficienza, sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

### **Art. 9 Valutazione dei progetti**

1. La valutazione dei progetti è effettuata dal Nucleo tecnico di cui all'art. 2 del DPCM.

2. Il Nucleo opera avvalendosi di una segreteria tecnica ed eventualmente del supporto di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati di specifiche competenze.

### **Art. 10 Esito della selezione**

1. Entro il ~~31 maggio 2016~~, 90 giorni dalla scadenza dei termini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, dovrà procedersi alla stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

### **Art. 11 Responsabile del procedimento**

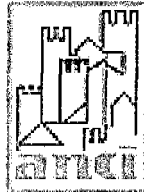
1. E' responsabile del procedimento per il presente bando .....

### **Art. 12 Pubblicità e comunicazione**

1. Il presente Bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è disponibile sul sito del governo: [www.governo.it](http://www.governo.it)

Roma, -----

13 aprile 2016



*Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, in attuazione dell'art. 1 commi 974,975,976,977 e 978 della legge n. 208/2015.*

In relazione alla bozza di decreto di approvazione del bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, previsto in attuazione dell'art. 1 commi 974,975,976,977 e 978 della legge n. 208/2015, l'Anci esprime apprezzamento per la semplificazione che contraddistingue il provvedimento.

Il bando destina, per l'annualità 2016, 500 milioni di euro ai Comuni capoluoghi di provincia e di Regione sede di città metropolitane e non, per interventi di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Consapevole della necessità di tali interventi e dei tempi strettissimi della norma (il bando doveva essere approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 gennaio 2016), l'Anci aveva dato, già da dicembre, la propria disponibilità a collaborare alla predisposizione di tale bando.

La bozza del Governo ha sicuramente tra gli aspetti positivi quello di estendere il concetto di periferia a tutti gli ambiti urbani caratterizzati da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, superando quindi la dimensione "spaziale" della distanza di un luogo dal centro storico. L'impostazione di questo bando riconosce che il degrado urbano oggi non è un retaggio esclusivo delle periferie urbane intese in senso spaziale, ma anche di aree urbane all'interno di centri storici.

Pur apprezzando in linea di massima la bozza di bando, l'Associazione rileva le seguenti perplessità:

- ✓ la bozza di bando prevede un livello di progettazione definitivo o esecutivo. Una previsione che comporta la presenza di un quadro economico già finanziato.
- ✓ Impossibilità di disporre di pareri e nulla osta delle sovrintendenze nei tempi previsti per la presentazione delle proposte.
- ✓ non risulta chiaro se gli interventi di cui al comma 3 dell'art 4 possano riguardare anche gli edifici privati o attengono solo a quelli pubblici come le aree.

- ✓ In considerazione delle imminenti elezioni amministrative previste in molte città, la scadenza per la presentazione dei progetti non può essere fissata in un arco temporale ristretto. Per questo il termine del 31 maggio 2016 entro il quale dovranno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, essere individuati i Progetti da inserire nel programma deve essere modificato. (vedi art.10)
- ✓ rimane aperta la questione legata alle amministrazioni che hanno presentato un progetto al primo bando e che abbiano le caratteristiche per partecipare al secondo (comuni capoluogo e città metropolitane). Possono presentare lo stesso progetto magari integrato e ampliato, dato anche che le risorse previste sono maggiori? possono partecipare ma devono presentare un progetto completamente diverso? Si tratta di situazioni che devono essere chiarite nel testo.
- ✓ Sarebbe opportuno inserire tra i criteri di valutazione dei progetti il seguente criterio: “capacità di riduzione dei costi delle amministrazioni locali con particolare attenzione agli investimenti che comportano una riduzione delle spese di locazione, di manutenzione o che comportano un risparmio energetico.”

Seguono alcune proposte emendative.

1) All’**art 3** del DPCM ” **Individuazione dei progetti**” il comma 2 è così riformulato:

*“2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati, secondo l’ordine di priorità definito ai sensi del comma 1, i progetti da inserire nel programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi nonché i termini per la stipulazione stessa. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di monitoraggio, di verifica dell’esecuzione, nonché di rendicontazione del finanziamento assegnato anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Infine con lo stesso decreto è definita la procedura per l’eventuale rassegnazione delle risorse in caso di inottemperanza alle disposizioni stabilite dal bando o dalle convenzioni o dagli accordi di programma.”*

e conseguentemente il comma 7 è abrogato.

#### Motivazione

L’emendamento ha la finalità di semplificare e accelerare le procedure relative all’individuazione dei progetti e alla definizione delle modalità di monitoraggio, di verifica dell’esecuzione nonché di rendicontazione del finanziamento e di definizione delle modalità di rassegnazione in caso di inottemperanza da parte dei Comuni. Si propone quindi di prevedere la disciplina in un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché in atti separati.

2) All'art. 4 del DPCM "**Finanziabilità degli interventi**" inserire al comma 3 prima delle parole "*Una quota di finanziamento non superiore al 20%*" inserire "*una quota di finanziamento non superiore al 10% può essere erogata, su richiesta del rappresentante legale dell'ente beneficiario successivamente alla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma.*" Aggiungere infine il seguente periodo: "una quota pari al 30% può essere erogata nella fase intermedia di realizzazione del progetto in base al cronoprogramma"

#### Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di consentire alle Amministrazioni Comunali, anche prima della fase di avvio dell'esecuzione del progetto, di coprire i costi delle attività preliminari a tale avvio e di ottenere altresì un finanziamento ulteriore del 30% prima del saldo finale".

3) All'art. 3 del bando "**Soggetti proponenti**" al comma 1

a) inserire dopo le parole "entro il" le parole "*sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM e del bando* "

#### Motivazione

L'emendamento ha la finalità di fissare un termine certo e congruo per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Comuni.

b) ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 sostituire le parole "le città metropolitane" con "*i comuni capoluoghi di Regione, sede di città metropolitane*"

#### Motivazione

L'emendamento ha la finalità di chiarire l'aspetto più ambiguo della previsione normativa in oggetto circa i soggetti che possano proporre i progetti di rigenerazione delle aree urbane degradate consentendo così di superare le difficoltà inerenti l'identificazione del concetto di periferia in ambito metropolitano.

Aggiungere infine il seguente comma 4:

"I Comuni Capoluogo di Regione sede di Città Metropolitana e i Comuni Capoluoghi di Provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1, possono ripresentare il progetto già elaborato per l'ammissione al finanziamento del fondo di cui al comma 434 della legge 190/2014. I medesimi soggetti dovranno – nel caso di ammissione al finanziamento di entrambi i fondi – scegliere a dei due finanziamenti accedere."

4) All'art. 4 del bando "**Oggetto dei progetti**" al comma 1

a) sostituire le parole "le città metropolitane" con "*i comuni capoluoghi di regione sedi di città metropolitane*"

#### Motivazione

Idem (vedi motivazione dell'art. 3 commi 1,2 e 3)

b) al comma 2 dopo le parole “*si considerano periferie*” aggiungere la parola “*tutte*”

#### Motivazione

L'emendamento proposto è volto a chiarire il significato del termine periferie e a ribadire che il degrado urbano oggi non è un retaggio esclusivo delle periferie urbane intese in senso spaziale, ma si estende a tutte le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.

4) all'art. 5 del bando “**documentazione ed elaborati richiesti**” comma 1 lettera e) sostituire le parole “ che deve presentarsi come definitivo o esecutivo” con la parola “*studio di fattibilità*”

#### Motivazione

Si propone il seguente emendamento in quanto il progetto esecutivo e/o definitivo presuppone l'esistenza di un quadro economico già finanziato.

5) all'art. 5 del bando “**documentazione ed elaborati richiesti**” i *commi 3 e 4 sono abrogati* e sostituito con il nuovo comma 3

*“3. I progetti che recano interventi che insistono su beni culturali e/o su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, dovranno prevedere l' impegno dell'ente locale a produrre tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa di tutela dei vincoli del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2004, n.42, entro i termini fissati dall'art. 3 comma 2 del presente decreto”*

#### Motivazione

L'emendamento proposto prevede per gli interventi che insistono su beni culturali e/o su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica la possibilità di presentare interventi per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate impegnando l'ente locale a presentare i pareri e nulla osta al momento successivo, pena esclusione dalla graduatoria.

6) all'art. 6 lettera b) del bando “**ulteriori requisiti di ammissibilità**” eliminare le parole “definitivi o esecutivi” e sostituire con la parola “*studio di fattibilità*”

#### Motivazione

Idem (vedi motivazione dell'art. 5 comma 1 lettera e)

7) all'**art.7** comma 1 del bando "**Criteri di valutazione dei progetti**":

alla lettera d) sostituire "fino a 20 punti" con "*fino a 25 punti*"

#### Motivazione

L'emendamento riconosce un maggior valore alla qualità e all'innovatività del progetto.

8) all'**art. 9** del bando "**Valutazione dei progetti**" al comma 1 dopo la parola "progetti" sono inserite le parole "*nonché della eventuale revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi per la realizzazione degli stessi*"

#### Motivazione

L'emendamento dispone che al fine di garantire la massima trasparenza, l'eventuale revoca del finanziamento deve essere ricondotta alla valutazione del Nucleo di valutazione di cui all'art. 2 del presente decreto.

9) all'**art. 10** del bando sostituire le parole "il 31 maggio" con le parole "*45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni*" e dopo la parola "Programma", abrogare da "ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi" e sostituirle con le seguenti " ed entro 30 giorni dallo stesso Dpcm dovrà procedersi alla stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi

#### Motivazione

L'emendamento è proposto al fine di garantire tempi certi e celeri per l'avvio della fase esecutiva da parte dei Comuni, accelerando i tempi di valutazione dei progetti e sottoscrizioni di accordi e convenzioni.